

Cessioni intra Ue, 90 giorni per il trasferimento dei beni

Imposte indirette/1



Senza prova sanzione del 50% dell'Iva: si può regolarizzare nei 30 giorni successivi

Gli articoli in questa pagina sono tratti dalle sessioni di Master Telefisco del 12 e 19 febbraio.

Pagina a cura di

Anna Abagnale
Benedetto Santacroce

Sanzione del 50% dell'Iva estesa alle cessioni intra Ue senza prova del trasporto entro 90 giorni dalla consegna, ma solo se non si provvede alla regolarizzazione entro i successivi 30 giorni. L'operatore nazionale che ha affidato al cessionario il trasporto intraunionale della merce venduta, corre ormai il rischio di incorrere in una sanzione se non riesce a reperire entro il termine la prova dell'avvenuto trasferimento dei beni oltre confine.

Le situazioni possibili

In un'ottica di coerenza e di uniformità, la riforma delle sanzioni tributarie ha stabilito, con decorrenza dal 1° settembre 2024, che sia applicata la medesima sanzione anche nell'ipotesi in cui non risulti perfezionata, entro 90 giorni dalla consegna al cessionario o al terzo, la cessione intra Ue ex articolo 41, comma 1, lettera a), del Dl

331/1993; salvo che l'irregolarità non sia sanata nei 30 giorni successivi con la regolarizzazione della fattura e il versamento dell'imposta.

Vediamo con un esempio in quali circostanze può trovarsi l'operatore nazionale. Una società italiana (Alfa) il 1° ottobre 2024 effettua delle cessioni intra Ue nei confronti di una società francese (Beta) con trasporto a cura dell'acquirente (clausola ex works); quest'ultima non provvede però a fornire la prova del trasporto ad Alfa.

Di fatto, le casistiche che possono realizzarsi nella pratica sono diverse:

- 1 il bene è trasferito in Francia (ovvero la prova del trasporto è assolta) oltre il termine dei 90 giorni e la società Alfa non provvede a regolarizzare nei 30 giorni successivi;
- 2 il bene non è trasportato in Francia (o in mancanza di prova dell'avvenuto trasporto intra Ue) e la società Alfa versa l'imposta entro i 30 giorni successivi ai 90 giorni dalla consegna;
- 3 il bene non è trasferito in Francia (o in mancanza di prova dell'avvenuto trasferimento intra Ue) e il cedente non versa l'imposta entro i 30 giorni successivi ai 90 giorni dalla consegna, o la versa in data successiva.

La non imponibilità

Nel caso 1, la cessione intra Ue, sebbene soggetta alla sanzione introdotta dalla riforma nazionale (pari al 50% dell'Iva), resta non imponibile ai fini dell'Iva.

Sia la norma unionale (articolo 138, direttiva 2006/112/Ce) sia la norma interna (articolo 41, comma 1, lettera a), Dl 331/1993), nell'individuare i requisiti sostanziali del regime di non imponibilità della cessione intra Ue, non prevedono un termine temporale entro cui eseguire il trasporto.

Sul tema, anni fa, è intervenuta la Corte di Giustizia Ue, secondo cui la

qualificazione di un'operazione quale cessione o acquisto intra Ue non può dipendere dal rispetto di un termine preciso entro il quale debba aver inizio o concludersi il trasporto del bene dallo Stato membro di cessione verso lo Stato membro di destinazione (causa C-84/09). Ciò non impedisce però a uno Stato membro di introdurre una sanzione laddove la condotta del contribuente ostacoli l'attività accertativa. Del resto, che la cessione intra Ue senza prova del trasporto fosse soggetta a sanzione, già prima della modifica normativa, lo confermano le Entrate con la risposta a interpellato 236/2024. L'Agenzia chiarisce che per le cessioni effettuate prima del 1° settembre 2024, stante la mancanza di un termine oltre il quale si configura la violazione e ricorrono le condizioni per applicare la sanzione, il mancato trasporto dei beni in un altro Stato membro rende la cessione irregolare sin dalla sua effettuazione e resta applicabile la sanzione ex articolo 6, comma 1, Dlgs 471/1997, vigente ratione temporis.

Le altre soluzioni

Ritornando alla casistica rappresentata, nell'ipotesi 2 nessuna imposta sarà dovuta. Infine, nell'ipotesi 3, va versata l'Iva e la sanzione, con possibilità di ricorrere al ravvedimento e all'eventuale presentazione della dichiarazione integrativa se la dichiarazione annuale Iva è già stata presentata: in quest'ultimo caso occorrerà ravvedersi anche per la violazione connessa alla dichiarazione infedele.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

